

Quaderni de L'altro diritto

LE TEORIE CRITICHE DEL DIRITTO

a cura di Maria Giulia Bernardini e Orsetta Giolo


**Pacini
Giuridica**



Collana

Quaderni de L'altro diritto

Direttore

Emilio Santoro

Comitato scientifico

Alberto di Martino

Chiara Favilli

Realino Marra

Luigi Pannarale

Aldo Schiavello

Danilo Zolo

In copertina: *Rotonda Foschini* di Davide Righi

ISBN 978-88-6995-281-4

© Copyright 2017 by Pacini Editore Srl



Via A. Gherardesca

56121 Pisa (loc. Ospedaletto)

www.pacineditore.it

info@pacineditore.it



Finito di stampare presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore Srl

Via A. Gherardesca • 56121 Ospedaletto • Pisa

Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300

www.pacineditore.it

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito *web* www.aidro.org.

INDICE

Prefazione

Baldassare Pastore pag. 9

Introduzione.

Le teorie critiche del diritto: soggettività in mutamento

Maria Giulia Bernardini	»	13
1. Teorie critiche del diritto e molteplicità	»	13
2. Il soggetto unico “in frammenti” (e oltre).....	»	17
3. Le ragioni di una scelta: una guida alla lettura	»	23

1. *Critical Race Theory*: temi e problemi degli studi critici sulla “razza”

Gianfrancesco Zanetti.....	»	35
1. Introduzione	»	35
2. La <i>Critical Race Theory</i> (CRT).....	»	36
3. “Razza” va scritto fra virgolette.....	»	37
4. “Cieco rispetto al colore”	»	40
5. CRT ed eguaglianza.....	»	41
6. Astrologia e razze	»	43
7. CRT e militanza	»	44

2. Il colore nel diritto: costruire la soggettività nell’esperienza della *Critical Race Theory*

Giovanni Marini	»	51
1. Il diritto e la discriminazione razziale: la <i>Critical Race Theory</i>	»	51
2. La <i>Critical Race Theory</i> nella genealogia dei movimenti post-realisti	»	52
3. La <i>Critical Race Theory</i> e gli studi giuridici dei “ <i>minority scholars</i> ”.....	»	53
4. Il movimento per i diritti civili e l’emersione della CRT.....	»	54
5. La critica alla normalizzazione della disuguaglianza razziale....	»	56
6. Dal <i>colorblind</i> alla <i>race consciousness</i>	»	57

7. Due approcci critici a confronto: il rapporto tra <i>Critical Legal Studies</i> e <i>Critical Race Theory</i>	»	60
8. Una prova di dialogo: tra <i>trashing and rights talk</i>	»	62
9. <i>Crit Wars</i> : il confronto tra CLS e CLT	»	63
10. L'influenza della CRT sulle tesi dei <i>Critical Legal studies</i> : a proposito dell'indeterminatezza del diritto.....	»	66
11. La critica alla neutralità del diritto ed il caso dell' " <i>bate speech</i> "	»	67
12. Dall' " <i>intersectionality</i> " alla " <i>multidimensionality</i> "	»	69
13. I <i>LatCrit</i> e il processo di differenziazione razziale degli altri gruppi etnici	»	70
14. La CRT come attenzione all'esperienza delle persone di colore: " <i>counter-narrative storytelling</i> "	»	71
15. La diffusione dell'estetica "prospettivista"	»	73
16. Conclusioni	»	75

3. La critica al diritto (neo)coloniale: i *Post-Colonial Studies*

Silvia Vida	»	79
1. Le radici storiche e culturali dei <i>Post-Colonial Studies</i>	»	79
1.1. <i>Il carattere frammentario dei Post-Colonial Studies</i>	»	79
1.2. <i>Dalla cronologia all'ideologia: dal post all'anti. I contributi del pensiero marxista</i>	»	81
1.3. <i>Il Sessantotto e la crisi dell'Illuminismo: postmodernismo e poststrutturalismo</i>	»	84
1.4. <i>La critica letteraria: dalle Letterature del Commonwealth alle Post-Colonial Literatures</i>	»	85
2. La decostruzione della modernità occidentale e l' "orientalismo"	»	87
3. Il paradigma della subalternità e la "violenza epistemica"	»	90
3.1. <i>La resistenza del subalterno</i>	»	90
3.2. <i>La nascita dei "Subaltern Studies"</i>	»	92
3.3. <i>Il postcolonialismo "globale"</i>	»	95
4. Postcolonialismo e diritti umani. Orientalismo e occidentalismo.....	»	96
5. Teoria postcoloniale delle migrazioni	»	98
5.1. <i>Postcolonialismo e critica all'etnocentrismo</i>	»	98
5.2. <i>Immigrazione, emigrazione e neocolonialismo</i>	»	99
6. Ibridazione e diaspora: nuove prospettive dei <i>Post-Colonial Studies</i>	»	102
6.1. <i>Cultura, razza, potere</i>	»	102
6.2. <i>Il femminismo "transnazionale"</i>	»	103

4. *A Walk to the Wild Side*. Un viaggio alle origini del diritto (privato) nelle colonie

Giacomo Capuzzo	» 109
1. Cenni introduttivi	» 109
1.1. <i>La costruzione del discorso coloniale quale prodotto dei modelli culturali occidentali ed il ruolo del diritto</i>	» 110
2. Il fenomeno coloniale quale lato oscuro della modernità. Da pagina nera a luogo di nascita.....	» 113
3. La nascita della concezione moderna della colonia: il ruolo del diritto nel passaggio dal paradigma schiavista a quello colonialista.....	» 117
3.1. <i>Il ruolo del diritto privato nello spazio giuridico e sociale della Colonia. Il caso delle colonie spagnole tra il XVI ed il XVII secolo</i>	» 119
4. La costruzione del mondo coloniale attraverso il diritto comune: l'istituto dell' <i>Encomienda</i>	» 120
5. Un lessico moderno per le colonie: la Seconda Scolastica ed il diritto privato. Il caso del diritto di proprietà	» 124
6. Conclusioni	» 128

5. Soggetti e spazi in trasformazione: appunti per una *Critical Migration Theory*

Enrica Rigo	» 133
1. Quale oggetto per una <i>Critical Migration Theory</i> ?	» 133
2. La <i>Critical Migration Theory</i> come metodo	» 136
3. La posta in gioco della mobilità	» 141
4. La <i>Critical Migration Theory</i> come necessità del diritto.....	» 143

6. I rifugiati e le nostre categorie di morale, politica, diritto e democrazia

Emilio Santoro	» 151
1. Morale, Politica e Diritto	» 153
2. Politica e Diritto.....	» 161
3. Democrazia (escludente) e proceduralizzazione del conflitto.....	» 167
4. Epilogo apologo: ancora su morale e politica, ricordando Hobbes	» 173

7. Femminismi e diritto: un rapporto controverso

Lucia Re.....	» 179
1. Introduzione	» 179
2. Le lotte per l'emancipazione: la "prima ondata"	

del femminismo	» 182
3. Libertà femminile e diritto nel femminismo della “seconda ondata”	» 187
4. Dal femminismo della “seconda ondata” al femminismo globale: MacKinnon, Fineman e Nussbaum.....	» 189
5. Il postfemminismo: i diritti individuali come parte del capitale sociale	» 194
6. Conclusione. Il realismo femminista	» 198
8. Il giusfemminismo e le sfide del neoliberismo.	
A proposito di soggetti, libertà e diritti	
Orsetta Giolo.....	» 207
1. Il “tempo-ora” della teoria giusfemminista.....	» 207
2. Un metodo (ancora) innovativo.....	» 210
3. I soggetti, la libertà, il mercato. Le sfide del neo-liberismo per il giusfemminismo contemporaneo	» 214
3.1. <i>Il diritto e i soggetti. Il corpo delle donne e il regime di eccezione</i>	» 216
3.2. <i>La libertà delle donne nell’era del neoliberismo. I rischi di un fraintendimento</i>	» 221
9. Contro l’eteronormatività. La soggettività queer di fronte al dilemma del riconoscimento giuridico	
Fabrizio Mastro Martino.....	» 231
1. Genealogia, metodologia e teoria <i>queer</i>	» 231
1.1. <i>Genealogia queer</i>	» 231
1.2. <i>Metodologia queer</i>	» 233
1.3. <i>Teoria queer</i>	» 234
2. Identità e soggettività <i>queer</i>	» 235
2.1. <i>Identità queer</i>	» 235
2.2. <i>Soggettività queer</i>	» 236
3. Diritto e politica nella prospettiva <i>queer</i>	» 237
3.1. <i>La critica del diritto e i suoi limiti</i>	» 237
3.2. <i>Politica queer</i>	» 239
3.3. <i>Un caso esemplare: il dibattito sul “matrimonio omosessuale”</i>	» 239
10. <i>Queer Eye for the Straight Guy</i>. Sulle possibilità di un’analisi giuridica <i>queer</i>	
Maria Rosaria Marella	» 249

1. Introduzione	» 249
2. Sessualità e identità	» 253
2.1. <i>Dalla rivendicazione delle differenze alla critica anti-identitaria</i>	» 253
2.2. <i>Dispositivi giuridici, identità e costruzione del soggetto</i>	» 257
2.3. <i>Queer Theory e femminismo</i>	» 261
3. Critiche post-coloniali	» 265
4. Conclusioni: il <i>queer</i> come stile	» 267
11. Note critiche sui rapporti tra diritto ed economia	
Giovanni Tuzet	» 273
1. Sfondo storico e inquadramento	» 273
1.1. <i>Diritto, etica ed economia</i>	» 274
1.2. <i>Forma giuridica e materia economica</i>	» 277
1.3. <i>Norme come incentivi</i>	» 278
2. Approcci positivi e normativi	» 281
2.1. <i>Economia positiva e normativa</i>	» 281
2.2. <i>AED normativa</i>	» 282
2.3. <i>AED positiva</i>	» 283
2.4. <i>Analisi positiva e proposte normative</i>	» 284
3. Approccio neoclassico e comportamentale	» 285
3.1. <i>AED neoclassica</i>	» 287
3.2. <i>AED comportamentale</i>	» 288
3.3. <i>Questioni di Nudge</i>	» 290
12. Diritto e capitalismo. Leggi dello Stato e leggi del mercato nella costruzione della soggettività neoliberale	
Alessandro Somma	» 295
1. Dalla fine della storia allo scontro tra modelli di capitalismo	» 295
2. La libera circolazione di capitali e il conflitto tra economia dei flussi ed economia dei luoghi	» 297
3. Reagire automaticamente agli stimoli del mercato: la biopolitica neoliberale	» 299
4. I Rapporti <i>Doing business</i> e lo scontro tra <i>common law</i> e <i>civil law</i>	» 303
5. Ristrutturazione del debito sovrano e circolazione di modelli neoliberali	» 306
6. Fine del capitalismo?	» 309

7. Democrazia economica e costituzionalismo antifascista.....	» 311
13. Dalla crisi del soggetto alle soggettività possibili: elementi per una teoria critica disabile del diritto	
Maria Giulia Bernardini	» 317
1. Chi non può essere soggetto	» 317
2. <i>Disability Studies</i> : una teoria critica del diritto?	» 320
3. Disabilità e capacità	» 329
4. Bilanci e prospettive.....	» 335
14. Codici culturali e ordini normativi della disabilità. Critica del riduzionismo giuridico	
Ciro Tarantino	» 339
1. Il discorso del re.....	» 339
2. L'infinitamente piccolo.....	» 340
3. Critica e Crisi	» 344
Conclusioni. Le teorie critiche del diritto: un tentativo di sistematizzazione	
Orsetta Giolo.....	» 355
1. Le teorie classiche, le teorie critiche e il neo-liberismo	» 355
2. Di teoria in teoria	» 360
3. Gli assunti condivisi sul piano della filosofia e della teoria del diritto.....	» 365
Postfazione. Le teorie critiche del diritto. Tra filosofia giuridica e filosofia politica	
Thomas Casadei	» 379
1. "Linee della critica".....	» 379
2. Dalla struttura ai soggetti: la critica al positivismo giuridico e al formalismo	» 383
3. L'attenzione alla vita concreta e il principio di rilevanza: dalla teoria ai fori pubblici	» 389
4. Identità plurime, trasformazioni del linguaggio giuridico, pratica politica: l'"orizzonte della critica" tra questioni controverse, nuovi dilemmi, percorsi possibili	» 393
Le autrici e gli autori	» 411

CAPITOLO PRIMO

CRITICAL RACE THEORY: TEMI E PROBLEMI DEGLI STUDI CRITICI SULLA "RAZZA" *

Gianfrancesco Zanetti

Sommario

1. Introduzione – 2. La *Critical Race Theory* (CRT) – 3. “Razza” va scritto fra virgolette – 4. “Cieco rispetto al colore” – 5. CRT ed eguaglianza – 6. Astrologia e razze – 7. CRT e militanza

1. Introduzione

I tentativi di mettere a tema il “noi” politico sono stati (e sono) moltissimi, e sono avvenuti a diversi livelli di consapevolezza. L'elemento che storicamente si presenta come “più denso”, più oggettivo, più empirico, più materiale e più corporeo, è senz'altro la razza, cioè il sangue, che proverbialmente “non è acqua”.

Da un lato, il sangue è un elemento fisico, concreto, che ha a che fare con la indisputabile esistenza della nostra vita biologica; è un fatto che viene facilmente percepito come primario, e che quindi si presta molto bene alla costruzione di un “noi” robusto e, appunto, “sanguigno” – si condivide la stirpe, si condividono gli avi ancestrali, si condividono i tratti somatici, le apparenze fisiche; si condivide il DNA, la naturale generazione che trasmette un patrimonio genetico condiviso.

D'altra parte, il sangue è qualcosa che è sottratto alla nostra scelta, del tutto: non ci si può scegliere i propri genitori. “O lo sei o non lo sei”, e al bianco *liberal* che pretende di essersi volontariamente avvicinato alla vita *black* di New York il protagonista di *Invisible Man* chiede con sarcasmo se lo ha fatto per *injection* o per *immersion*¹. Il sangue si presta bene (ma non si impone) a costrutti giuridici come quella *one drop law* che trasforma una categoria scalare per eccellenza (la relativa e comparabile divergenza genetica) in una categoria di *range (in/out)*: cosa questa non priva di conseguenze giuridiche.

In Europa il dibattito su “razza e diritto” ha avuto sullo sfondo la *shoah*. Negli Stati Uniti, a partire dalla metà degli anni Ottanta, si è sviluppato invece un movimento di pensiero che risente dei *Critical Legal Studies* e del

* Questo testo riprende alcune riflessioni svolte in altri miei scritti degli ultimi anni, in particolare Zanetti 2012 e Zanetti 2015.

¹ Ellison 1965.

femminismo giuridico – e che sarebbe riduttivo interpretare come null’altro che un riapparire di quel fiume carsico che è la tradizione del realismo giuridico americano. Le “razze” alle quali si fa riferimento in questo dibattito sono i grandi gruppi minoritari della società americana: gli Afro-Americani, i *Latinos*, gli *Asian*, ecc.

2. La *Critical Race Theory* (CRT)

Il dibattito statunitense al quale si vuole fare riferimento in questa sede è appunto quello innescato dalla, o concettualmente contiguo alla, *Critical Race Theory* (CRT), la “teoria critica della razza”, una costellazione di pensiero cosiddetta “postmoderna”² che, seppur tardivamente, è stata discussa anche in alcuni ambiti del dibattito giusfilosofico e filosofico-politico italiano³.

Ora, e in primo luogo, alcuni aspetti importanti della *jurisprudence* CRT sono di alto interesse *in se stessi*. In altri termini, le elaborazioni CRT *non* sono ridondanti rispetto alle tradizionali strategie *liberal*. In realtà esse non sono ridondanti in generale. Per esempio, uno degli argomenti più tradizionali e accademici della filosofia del diritto occidentale, ora senz’altro un poco *passé*, è lo scontro fra giusnaturalismo e positivismo giuridico. In questo contesto sorge quasi spontaneo ricordare la figura del reverendo Martin Luther King Jr., che fece uso della nozione di diritto naturale nella sua *Letter from Birmingham Jail*⁴, citando Sant’Agostino di Ippona e San Tommaso d’Aquino.

Una nozione di diritto naturale ben si prestava, infatti, a provvedere di una base di principio i primi argomenti a favore dell’*eguaglianza razziale*, come avvenne per l’analogo ricorso al diritto naturale negli argomenti contro la schiavitù degli abolizionisti⁵. È dunque particolarmente interessante notare come la CRT, molti anni più tardi, sembra aver sviluppato un atteggiamento di cautela e sospetto crescenti verso questo tipo di impostazione argomentativa⁶.

Per gli studiosi e le studiose CRT questo atteggiamento di cautela sorge fondamentalmente da esperienze pratiche: nonostante si presumesse che la Costituzione degli Stati Uniti di America potesse essere concepita come una manifestazione del diritto naturale e del valore dell’eguaglianza, è un fatto che al tempo della sua adozione ben pochi dubitassero che quest’eguaglianza

² Minda 2001.

³ Cfr. Möschel 2001; cfr. anche Moschel 2007. Per alcuni approfondimenti, si vedano Casalini 2006; Petrucciani 2006, Casadei 2016.

⁴ King Jr. 1963.

⁵ Nelson 1974.

⁶ Darby 2009.

za doveva escludere le donne e i neri, e si reputava senza patemi d'animo che perfino permettesse la schiavitù⁷.

La CRT è dunque in grado di configurare un approccio specifico rispetto alle categorie-chiave della riflessione giusfilosofica, generando contributi che si distaccano radicalmente dall'approccio più consolidato. La riflessione elaborata entro la CRT si presenta, inoltre, del tutto indipendente da ogni sfondo religioso⁸, e questa distanza concettuale sembra coerente con l'elaborazione di una specifica *jurisprudence* (in questo caso: non venata da giusnaturalismo).

3. "Razza" va scritto fra virgolette

Si può partire dalle più ovvie predicazioni di omogeneità in termini di razza, ovvero le elaborazioni razziste in senso tecnico. Sono cose ben note anche in Italia. Per esempio, i punti 8 e 10 del *Manifesto degli Scienziati Razzisti* pubblicato sul primo fascicolo della rivista «La Difesa della Razza» (5 agosto 1938)⁹ stabiliscono che è necessario distinguere la popolazione mediterranea dell'Europa dell'Ovest dalle popolazioni dell'Europa dell'Est e da quelle Africane, e che le caratteristiche fisiche e psicologiche puramente Europee degli Italiani non dovevano essere alterate.

8. È necessario fare una distinzione fra i mediterranei d'Europa occidentale da una parte, gli orientali e gli africani dall'altra;

9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana;

10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alterati in nessun modo¹⁰.

Anche al di fuori di un discorso apertamente razzista, e dunque in ogni caso, usare la nozione di "razza" per comprendere l'identità di un gruppo non è però un'operazione priva di rischi. Ed è stata proprio la CRT a mostrare come una nozione *naïve* di razza può generare conseguenze giuridiche estremamente controverse.

⁷ Molto di più: era impernata sulla schiavitù, così come la sua economia lo era. Si veda, a tal proposito, Williams 1971.

⁸ Talvolta gli studiosi e le studiose CRT mettono in questione la strategia politica del movimento stesso dei diritti civili, che non sarebbe stato abbastanza aperto al riconoscimento dei valori specifici delle comunità nere. Cfr. Peller 1990, ora in Crenshaw, Gotanda, Peller, Thomas 1995; Delgado 2001, pp. 127-58.

⁹ Cfr. Pisanty 2006. Valentina Pisanty ha ricevuto tutti i numeri originali della rivista (eccetto uno, in fotocopia) da Umberto Eco.

¹⁰ Cfr. anche Bernardini 1977.

A questo proposito, il caso *Mashpee Tribe v. Town of Mashpee*¹¹ costituisce un ottimo esempio. La tribù dei Massachusetts Mashpee intentò causa invocando l'*Indian Non-Intercourse Act* del 1970¹². Il convenuto, la città di Mashpee, negò che la gente Mashpee potesse considerarsi una tribù, e dare causa come tale costituendosi come attore. Il popolo Mashpee fu allora costretto a provare il proprio *status* tribale. Alla fine, la Corte decise di basare i propri criteri su quelli stabiliti dalla Corte Suprema al principio del secolo in *Montoya versus United States*. Ivi la Corte aveva affermato che:

By a tribe we understand a body of Indians of the same or similar race, united in a community under one leadership or government, and inhabiting a particular though sometimes ill-defined territory [...] ¹³.

Per essere riconosciuti come una tribù, il popolo Mashpee doveva adeguare questi criteri e, poiché non potè farlo, i Mashpee non furono accettati come tali.

I Mashpee sostenevano che la diluizione dell'elemento razziale non diluisce lo *status* tribale. Essi affermarono che i membri della loro tribù non definivano la propria identità attraverso tipi razziali, bensì attraverso l'appartenenza alla comunità. Coloni bianchi avevano sposato donne Mashpee, e molte di tali donne erano fra l'altro vedove di guerrieri che avevano combattuto contro i soldati britannici. Anche gli schiavi fuggitivi avevano trovato riparo presso i Mashpee, e avevano sposato anch'essi membri della tribù. In effetti, l'apertura nei confronti degli stranieri che desideravano diventare parte della comunità era parte integrante dei valori tribali Mashpee che costituivano la loro identità come tribù.

I Mashpee furono dunque penalizzati in tribunale perché non si conformavano alla prevalente definizione razziale di comunità e società¹⁴. L'identità Mashpee superava una nozione meramente biologica di razza. I membri della tribù erano meno ossessionati dalla nozione di purezza del sangue rispetto a quei giudici bianchi che non furono capaci di comprendere la complessità del problema.

Si tratta di un caso istruttivo per molte ragioni. Da un lato, la nozione di razza sembra implicare che le razze, in generale, vengono scoperte e studiate, proprio come avviene con le specie biologiche¹⁵. Da questo punto di vista, le tribù possono essere identificate con criteri razziali. Dall'altro lato, la razza è una categoria ascrittiva, e quindi secondo la gente Mashpee, che non

¹¹ *Mashpee Tribe v. New Seabury Corp.*, 592 F.2d 575 (1st Cir. 1978).

¹² U.S.C. §177 (2006).

¹³ *Mashpee Tribe*, 592 F.2d at 582 (quoting *Montoya v. United States*, 180 U.S. 261, 266 (1901)). Cfr. anche Torres, Milun 1990.

¹⁴ Cfr. Torres, Milun 1990, pp. 638-639.

¹⁵ Cfr. Gutmann 1996, p. 168.

considera la mescolanza razziale come un fattore capace di diluire lo status di appartenenza tribale, il punto di vista menzionato non riflette affatto la complessità del processo di formazione del gruppo.

Questo è vero in generale, e anche gli studiosi europei sono, o dovrebbero essere, consapevoli di questo fatto. Sia l'ideologia razziale dei nazisti sia la *one drop rule* si mutano in *institutional devices* che rinforzano l'ascrizione della razza¹⁶. Entrambi tengono il requisito che giustifica l'esclusione razziale a un livello minimo. Basta una goccia di sangue non bianco per escludere un individuo da una determinata e alternativa ascrizione razziale; dal punto di vista ebraico, per essere ebrei è necessario essere nati da una madre ebrea, ma occorre assai meno di ciò per un nazista: e la bella signora Seidenman veniva controllata nelle orecchie, alla ricerca di qualche nascosto segno di retaggio giudaico¹⁷. Di conseguenza, entrambe le ideologie mettono in rilievo, rispettivamente, la purezza delle razze "ariana" e "bianca", e privano efficacemente l'oggetto dell'ascrizione razziale dei suoi pieni diritti di cittadinanza (o peggio).

Viene spesso messo in rilievo come, da un certo momento in poi, nei questionari elaborati per censire ufficialmente i cittadini americani i rispondenti possono scegliere non solo la casella che preferiscono, quando si tratta di indicare la propria appartenenza razziale, ma possono anche indicarne più di una: esempio, questo, della consapevole ascrivibilità, e autoascrivibilità, della categoria, nonché riconoscimento ufficiale della sua non-naturalità, del suo radicarsi in una realtà ben diversa dalla biologia¹⁸. La "retorica della razza" si appoggia a un'oggettività non soggetta né a scelta né a deliberazione¹⁹ (il sangue, il colore della pelle); un costituzionalista come Neil Gotanda mette in rilievo come l'ascrizione dell'identità razziale sia avvenuta negli Stati Uniti con modalità del tutto differenti da quanto avviene in altri ambienti e culture (appunto la cosiddetta "legge dell'unica goccia" ricordata *supra*). Un suo saggio, giustamente celebre, termina peraltro con l'auspicio che si assuma nei confronti della razza un atteggiamento analogo a quello assunto nei confronti della religione (in America): il divieto dell'*establishment*²⁰.

Ciò che in questa sede naturalmente interessa – appunto la "retorica della razza" – è il contrasto fra la forte pretesa di oggettività ("tu sei quel-

¹⁶ Sul rinnovato dibattito su cosa sia la "razza", si veda Mallon 2006. Sull'utilizzo del concetto di "razza" nel discorso pubblico si vedano pure Glasgow 2008a e Glasgow 2008b. Una ricostruzione categoriale è contenuta nel fascicolo monografico di "Filosofia politica" dedicato a "*ghenos/razza*" (3, 2003), con contributi di E. Berti, M. Lalatta Costerbosa, M. Cammelli, S. Forti, K. Thomas, Gf. Zanetti.

¹⁷ Cfr. Szczypiorski 1988. Più in generale, si vedano: Burgio 2005; Burgio 2010; Burgio, Gabrielli 2012.

¹⁸ Haney López 1996.

¹⁹ Cfr. Zanetti 2003.

²⁰ Cfr. Gotanda 1991.

lo che sei, e quello che sei non è nella tua disponibilità”) e la realtà di un processo decisionale che ruota intorno a fattori completamente arbitrari²¹. I soggetti possono scegliere di autoidentificarsi in un gruppo razziale, mentre altri soggetti sono *forzati* ad accettare o un’iscrizione razziale loro imposta o l’esclusione da una data iscrizione. L’elemento di arbitrarietà implicito in ogni costruzione dell’identità del gruppo, del “noi”, su base razziale è quindi in questo modo esposto ed acquisito e struttura il diritto e gli ordinamenti giuridici.

La qualità di *range*, che agisce costituendo l’eguaglianza dei membri del gruppo in quanto membri, viene posta attraverso un processo di elaborazione istituzionale; il passo successivo, ma al primo argomentativamente immanente, sta nel pretendere che tale qualità di eguaglianza sia trovata, non posta, che essa sia naturale e non arbitraria. Lo stesso vale per i processi di creazione della diseguaglianza per via di elementi istituzionali escludenti: anch’essi vengono reinterpreteati come indisponibili e passibili solo di essere riconosciuti e accettati per via di una loro data, e naturale, oggettività.

La riflessione CRT diventa, dunque, specificamente rilevante con riferimento alla categoria dell’eguaglianza.

Da un punto di vista scientifico, le razze, naturalmente, sono costrutti arbitrari: per questo è appropriato scrivere la parola fra virgolette. Ma è appropriato scriverla, perché solo se si mette a fuoco il “fatto del dominio”, il “suprematismo bianco”, si rendono visibili e “comprensibili” specifiche discriminazioni e vulnerabilità²².

4. “Cieco rispetto al colore”

L’atteggiamento classico *liberal* ostile alla discriminazione razziale chiedeva semplicemente che l’ordinamento, come la Costituzione, fosse “cieco rispetto al colore”. Per Gotanda²³ e per gli studiosi CRT l’assimilazione, nonché la *color-blindness*, non sono però vere conquiste, bensì finiscono per costituire un impoverimento dell’ambiente sociale, una diminuzione della *diversity*, e al limite un genocidio culturale.

Anche sotto questo profilo, un esempio concreto può essere ben esemplificativo. Nel commentare un caso giudiziario vertente sull’affidamento dei figli a un coniuge separato e ora legato a un partner di diverso gruppo etnico, viene da alcuni studiosi lamentato come non si dia rilievo

²¹ Qualsiasi “costruzione sociale” comporta un certo grado di decisione arbitraria, evidentemente incapace di giustificazione dimostrativa, nonché uno specifico tentativo di nascondere e neutralizzarlo; cfr. Spelman 1999, pp. 202-205.

²² Per considerazioni analoghe si vedano, da ultimo, Casadei, 2016, cap. I e Saldari 2016.

²³ Gotanda 1991.

all'opportunità data a quei figli, che avrebbero ora accesso ai valori e allo stile di vita di due diverse comunità; in altri casi, si contesta come l'unico paradigma di famiglia operativo nelle decisioni giudiziarie sia quello della famiglia bianca nucleare, col risultato che molte famiglie *black* (dove i figli vengono spesso allevati da un'unica figura genitoriale) vengono discriminate – e spesso percepite, anche da figure istituzionali, come *disfunctional*. Si potrebbe continuare a lungo con esempi di questo genere²⁴.

Esistono cioè vari casi nei quali la cecità rispetto al colore non aiuta, ma ostacola: per esempio, nella controversia sull'*affirmative action*, l'azione affermativa. Questo però significa che il liberalismo giuridico tradizionale, neutrale e imperniato su una nozione di eguaglianza formale, non può affrontare forme specifiche di discriminazione: non riesce talora neppure a concettualizzarle come tali, ed è anzi *cieco* rispetto alle vulnerabilità – anzi-ché rispetto al colore.

5. CRT e eguaglianza

La riflessione CRT sull'eguaglianza è articolata, e non è facile darne un quadro sintetico. Quello che qui viene offerto non è il contributo di alcuno studioso specifico, e non è neppure la sintesi di diverse riflessioni da parte di giuristi CRT. È invece una modalità di interpretazione di un dibattito complesso: onde sarebbe perfettamente possibile che nessuno studioso CRT, individualmente interrogato, si riconoscesse in tale quadro.

Le affermazioni di eguaglianza e di diseguaglianza possono essere poste sia al principio sia alla fine di un discorso normativo sulla razza. L'eguaglianza come *input* significa, *grosso modo*, eguaglianza dei punti di partenza.

Si tratta ora di guardare a questa nozione un po' più da vicino. Sia gli scacchi sia il poker accettano un'eguaglianza dei punti di partenza, un'eguaglianza di *input*. I giocatori ricevono infatti, in entrambi i giochi, rispettivamente, lo stesso numero di pezzi da giocare e lo stesso numero di carte. Naturalmente fa parte della logica dei due giochi che i pezzi degli scacchi dei due giocatori abbiano lo stesso valore, laddove le carte dei giocatori di poker possono essere, e ben spesso sono, di valore ben differente.

Allo stesso modo, è possibile tentare di porre l'ineguaglianza basata sulla razza all'*input* di un discorso normativo, sostenendo, per esempio, che un determinato gruppo razziale è intellettualmente o moralmente inferiore a un altro, e traendo da queste circostanze le debite conseguenze normative.

L'eguaglianza o l'ineguaglianza come *output*, d'altra parte, è l'esito, il risultato, di un discorso normativo (e di una pratica politica) relativa alla razza. Se riprendiamo l'analogia con gli scacchi e il poker, immaginiamo di

²⁴ Cfr. ancora, in generale, Crenshaw, Gotanda, Peller, Thomas 1995.

distribuire delle carte a caso, dopo aver debitamente mescolato e tagliato il mazzo. Dopo averle distribuite, ragionerò esattamente come se stessimo giocando a scacchi, basandomi sull'argomento che nel breve momento nel quale le cinque carte di ciascuno sono di fronte ai giocatori, coperte sul tavolo verde, sussiste fra tutti la piena eguaglianza di opportunità. Che le regole del gioco debbano essere quelle del gioco del poker non è stato, né avrebbe potuto esserlo, oggetto di negoziazione: in altri termini, gli esseri umani sono animali politici *situati*²⁵ e ciò scardina gran parte degli assunti della filosofia giuridico-politica liberale e neutralista. A questo punto si è costretti, letteralmente, a giocare le carte che si hanno, *to play the cards that we have been dealt*.

Si può introdurre un'ineguaglianza razzista all'*output* di un discorso normativo sostenendo che un gioco (per esempio l'accesso alle Scuole di Diritto americane) è o dovrebbe essere *colorblind*, cieco rispetto al colore (rifiutando l'azione affermativa²⁶) quando disequaglianze basate sui gruppi razziali siano *già* presenti nella *larger society* e impattino in effetti, plasmandola, la situazione concreta dei giocatori. Da un punto di vista concettuale, la disequaglianza di *input* e di *output* sono due lati della stessa medaglia²⁷: la loro retorica, naturalmente, è assai diversa.

Il razzismo di *input* deve infatti affermare se stesso in modo diretto, deve cioè affermare la rilevanza di alcune differenze relative alla razza, perché altrimenti esso entrerà in contraddizione con la sua stessa logica (questo tipo di discorso razzista è tipicamente sfrontato e brutale).

D'altra parte, il razzismo di *output* ha bisogno, dal punto di vista della sua stessa logica, di potersi negare in quanto tale; deve, in altri termini, negare la rilevanza delle differenze relative alla razza. Trascurare la razza può quindi diventare un'altra modalità, anzi l'altra modalità, di generazione di un discorso normativo razzista (questo tipo di discorso razzista è tipicamente articolato e *confident* e spesso "invisibile"). Rispetto a questo scenario diviene un atto decisivo – sul piano epistemologico e, al contempo, politico – quello del *vedere con altri occhi* società e diritto, squarciando il velo della supposta neutralità che nasconde concreti e persistenti processi materiali e normativi.

Il razzismo di *input* considera rilevanti, in primo luogo, alcune umane differenze, e tali differenze sono considerate un *input* dal quale argomentare

²⁵ Su tale aspetto sia consentito rinviare a Zanetti 2009.

²⁶ Su questa controversa questione si vedano Rosenfeld 1991; Cahn 1995; Beckwith, Jones 1997; Hasan 2011. Cfr., inoltre, Anderson 2004; Deslippe 2012. Per l'Italia si segnalano l'ampio lavoro di D'Aloia (2002, in part. il cap. II) e le osservazioni contenute in Gianformaggio 2005. Più in generale, si vedano: Caielli 2008; Spitaleri 2013.

²⁷ Uso deliberatamente espressioni non canoniche come "eguaglianza (o razzismo) di *input*" ed "eguaglianza (o razzismo) di *output*", anziché parlare di eguaglianza di opportunità, di punti di partenza, etc. per sottolineare questo aspetto della questione. Per articolate riflessioni su queste tematiche rinvio a Riva 2011 e 2016.

conseguenze normative di discriminazione. Il razzismo di *output* argomenta negando la rilevanza di tali differenze, e l'esito di tale diniego è un sistema di istituzioni normative ove la discriminazione razziale può fiorire²⁸.

6. Astrologia e razze

Il risultato di quest'impostazione è che il razzismo di *input* sembra appropriato per il *redneck*, per il "tamarro coatto", mentre il razzismo di *output* sembra più elegante e intellettuale, più socialmente accettabile, soprattutto fra i sostenitori della pratica *colorblind*, che concettualizzano le razze, se mi si concede la battuta, "come se fossero segni zodiacali". Non si devono discriminare le Vergini rispetto ai Pesci, ma sarebbe anche sbagliato fare discriminazioni fra Tori e Leoni. Proprio come non si devono discriminare gli Afro-Americani per sostenere la supremazia bianca, così allo stesso modo non si dovrebbero mai discriminare i bianchi, per garantire ai neri privilegi immeritati²⁹.

Le razze, però, son ben lungi dall'assomigliare ai segni zodiacali. Questi ultimi vengono concepiti come posti costitutivamente su un piano di eguaglianza. Sono tessere di uno specifico mosaico, tutte egualmente necessarie, tutte egualmente dotate di una specifica, intrinseca paradigmaticità. I segni dello zodiaco sono un set di possibilità casuali di eguale valore. Si può avere un colore preferito, naturalmente, e si può anche avere una particolare predilezione per un segno, ma non si può ragionevolmente sostenere che il verde sia effettivamente più bello del rosso, o viceversa. La costruzione sociale e istituzionale delle razze, tuttavia, si prende proprio cura, costitutivamente e nella sua stessa logica argomentativa, che le razze siano distinte fra loro proprio nello stesso modo con cui si potrebbe sostenere che un colore è più bello di un altro entro una logica costitutivamente gerarchica³⁰.

Come la CRT ha spiegato ai settori egemoni della riflessione giusfilosofica mutuando categorie gramsciane e foucaultiane, per esempio, la *one drop rule* implicita quella "purezza della razza bianca" che serve e prelude a una nozione di aristocrazia di sangue. Al contrario, la nozione di "razza nera" è stata accuratamente costruita, in termini di istituzioni normative (sociali e giuridiche) per assicurare il soggiogamento delle persone identificate come

²⁸ Per una disamina delle diverse forme di razzismo istituzionale si possono vedere Gelardi 2006; Basso 2010. Con particolare riguardo all'Italia si veda Bartoli 2012.

²⁹ È, questo, il tema della *reverse discrimination*: per un'ampia trattazione, nella letteratura italiana, si veda Casadei 2007.

³⁰ Wiewiorka 1993. Cfr, inoltre, Casadei 2016, in part. cap. I, pp. 21-50, e la letteratura critica ivi citata.

black, e questa costruzione ha quindi preservato l'idea della supremazia bianca. Bianco e nero non sono né due colori né due segni zodiacali.

La segregazione delle scuole non significava soltanto che c'erano scuole bianche e scuole nere, scuole per bianchi e scuole per neri; significava anche scuole più ricche e più piacevoli, più efficienti e moderne, per gli studenti bianchi, e scuole più povere, più vecchie e meno attraenti, per quelli neri. Le carrozze dei treni segregate per i bianchi e per i neri non servivano ad impedire agli Americani caucasici di sedere in un vagone riservato ai neri, magari speranzosi di ascoltare improvvisazioni jazz, ma ad assicurare che gli Afro-American non viaggiassero in scompartimenti riservati ai bianchi.

Le circostanze specifiche, che includono i *rapporti di potere*³¹, non sono dettagli eruditi o trivia sociologici: essi *costituiscono* le razze come enti che popolano un dato orizzonte istituzionale, in quanto tali, sicché non c'è proprio nulla di neutrale, di "puramente descrittivo", in una tipologia razziale.

La diseguaglianza può dunque introdursi entro un orizzonte normativo dato (e, assai concretamente, entro un ordinamento giuridico³²) in modo "intelligente" e subdolo: senza urlare epiteti e predicare odio e diseguaglianza, bensì pontificando in modo brillante di eguaglianza e di *equal concern and respect*, di eguale rispetto e considerazione. Va tenuta presente la diseguaglianza di *output*:

[a]s in the old saw about the two horses given equal opportunity to run a race, but one of whom has a stone in its shoe, the failure to take into account history and context can radically alter whether mere neutrality can be deemed just³³.

7. CRT e militanza

La CRT è quindi una costellazione intellettuale, che ha avuto anche un incardinamento accademico, caratterizzata da una visione realistica e sanguigna dei rapporti di potere, reattiva nei confronti del formalismo, e militante.

³¹ La CRT configura un movimento di studiosi e studiose, quasi sempre *black*, attenti lettori di Michel Foucault e di Antonio Gramsci: da questo ultimi vengono mutuati alcuni concetti-chiave, come quello di "conoscenza soggiogata", che rinvia ai nessi tra potere e sapere, o quello di "egemonia", che porta a riflettere su tutto il processo del sociale vissuto e su quali siano le concrete forme attraverso cui un dato ordinamento acquista e mantiene legittimità.

³² Per esempio, l'uso della cocaina in polvere, *powdered cocaine*, è un crimine che, in generale, viene punito negli Stati Uniti in modo assai più lieve che non la cocaina sotto forma di crack, *crack cocaine*, con disparità razziali collegate ai consumatori perseguiti per l'uso dell'una o dell'altra: sul punto Thomas 2002, p. 78. Cfr., inoltre, Re 2007, pp. 19-43 e Santoro 2007, pp. 44-68.

³³ Williams 1990, p. 544.

Va notato che anche un'impostazione che assuma l'eguaglianza di base (l'idea di una fondamentale eguaglianza fra i esseri umani) come il sempre fondamentale *prius* logico di ogni possibile catena argomentativa volta a richiedere eguaglianza normativa (tesa a rimuovere discriminazioni antiegalitarie), corre il rischio di concepire gli *encompassing groups*, i gruppi comprensivi sociali – e quelli “razziali” – come “segni dello zodiaco”. In una tale impostazione, infatti, gli esseri umani sono concepiti in modo fundamentalmente essenzialistico, come dotati di una specifica natura. Questo non è, di per se stesso, un male senza rimedio, perché neppure il potere astrale dei pianeti, per quanto immenso, può impedire ai pensatori *liberal* di elaborare sagacemente una nozione di eguaglianza che possa risultare inclusiva, *in some fundamental and compelling way*. In quest'ottimistica narrativa l'eliminazione dei pregiudizi irrazionali contro quel dato segno zodiacale non potrà mancare di motivare politiche egalarie e non ingiustamente discriminatorie³⁴.

Come si è detto, però, le razze non furono e non sono asettici gruppi standardizzati usati per classificare gli esseri umani in modo neutrale. Se le razze avessero lo stesso status che potrebbero avere tali astratti *standard groups*, allora il pregiudizio e la discriminazione che si sviluppa contro uno specifico gruppo non costituirebbe che l'esito casuale di una contingente debolezza morale da parte degli altri gruppi. Il pregiudizio e la discriminazione non avrebbero, in tal caso, nessun collegamento specifico e necessario con *quel* gruppo. Il pregiudizio e la discriminazione, tuttavia, furono invece specificamente *built in* nell'istituzione del concetto sociale, culturale, e giuridico di “razza”. Il pregiudizio e la discriminazione non saltano fuori all'improvviso, sorprendendoci, come un imprevisto sgradevole, causato dalla debolezza morale di alcuni individui³⁵. Questa è una narrativa liberale ma in qualche modo ottimistica: basta rendersi conto che gli esseri umani sono in realtà eguali, perché figli di Dio, perché appartenenti alla stessa specie, per un qualsiasi motivo, e da ciò si trarranno le debite conseguenze in tema di eguaglianza normativa.

La CRT offre un quadro diverso. Le diseguaglianze, costituite al livello sociale, istituzionale, e giuridico, sono una realtà. L'eguaglianza è un punto di arrivo, non di partenza. Alla partenza c'è una narrazione di discriminazione, di consapevolezza, di volontà militante incapace di sopportare una subordinazione istituzionalizzata. Un conto è *scoprirsì eguali* (“è così che Dio ci ha creati, ma magari non lo sapevamo”); un conto è *rendersi eguali*, farsi “vichianamente” autori della propria eguaglianza, argomentando e lottando per rimuovere diseguaglianze.

³⁴ Ho elaborato questo tema in Zanetti 2015, pp. 10-13.

³⁵ Sulla nozione di pregiudizio e discriminazione, si vedano, in un'ampia letteratura, il seminale contributo di Lochak 1987 e, nel contesto italiano, Boni 2008. Cfr., anche, Casadei 2016, cap. II.

Se mi baso su un'idea di eguaglianza di base, come punto di partenza, per argomentare a favore dell'azione affermativa, la *color-blindness* del test di ingresso anonimo potrà costituire un contro-argomento: trattiamo gli eguali (in preparazione, in attitudine, in intelligenza) da eguali. Questo non può accadere se parto da un'idea di diseguaglianza sociale che può assumere diverse forme e argomento a favore dell'*affirmative action* per rimuovere tali diseguaglianze e giungere all'eguaglianza come a un punto di arrivo.

Gli esponenti della CRT sembrano dunque, in complesso, un po' più pessimisti dei loro colleghi *liberal*. Essi rifiutano il rassicurante paradigma astrologico che, benignamente, presuppone una *diversity* fra gruppi fondamentalmente eguali. Questo paradigma, tuttavia, non è più una strada percorribile dopo la CRT (o almeno non dovrebbe esserlo), che ha dunque effettivamente influenzato, a partire dalla nozione di eguaglianza, la riflessione giusfilosofica statunitense con interessanti riflessi anche in prospettive innestate in altri contesti, come ha mostrato Étienne Balibar³⁶. Nello stesso tempo, la CRT si pone come un movimento di pensiero schierato e militante a partire dalla propria stessa impostazione teorica.

L'eguaglianza in quanto tale, insomma, non esiste: esistono diseguaglianze, e pratiche che possono rimuoverle: è a queste pratiche, e agli argomenti che si generano per sostenerle, che si dà il nome ipostatizzante di eguaglianza. L'eguaglianza "come pratica" – la pratica di rendere gli esseri umani eguali – significa dunque, nel contesto della riflessione sulla discriminazione razziale, separare la razza "dall'astrologia". Non ci fideremmo di un medico che si lasciasse influenzare dagli oroscopi quando è in gioco la nostra salute; è, con ogni probabilità, egualmente poco saggio lasciar che ciò avvenga quando sono in gioco la vulnerabilità sociale e la discriminazione, ovvero quando la questione di fiducia riguarda il mondo del diritto.

Bibliografia

Anderson T.H.

2004, *The Pursuit of Fairness: A History of Affirmative Action*, Oxford-New York, Oxford University Press.

Bartoli C.

2012, *Razzisti per legge. L'Italia che discrimina*, Roma-Bari, Laterza.

Basso P.

2010, *Razzismo di Stato. Stati Uniti, Europa, Italia*, Milano, FrancoAngeli.

Beckwith F.J., Jones T.E.

1997 (eds.), *Affirmative Action. Social Justice or Reverse Discrimination?*, New York, Prometheus Books.

Bernardini G.

1977, *The Origins and Development of Racial Anti-Semitism in Fascist Italy*, in «Journal of

³⁶ Si veda, in particolare, l'ampia intervista a Étienne Balibar contenuta in appendice a Casadei 2016, pp. 93-122.

- Modern History», 49, pp. 431-53.
- Boni S.
Stereotipo, valore, discriminazione: considerazioni socio-antropologiche, in Casadei Th. (a cura di), *Lessico delle discriminazioni, tra società, diritto e istituzioni*, Reggio Emilia, Diabasis, pp. 23-41.
- Burgio A.
 2005, *La "guerre des races" et le Nouvel Ordre Européen*, in «Actuel Marx», 38, pp. 119-133.
 2010, *Nonostante Auschwitz. Il "ritorno" del razzismo in Europa*, Roma, DeriveApprodi.
 Burgio A., Gabrielli G.
 2012, *Razzismo*, Roma, Ediesse.
- Cahn S.M.
 1995, *The Affirmative Action Debate*, London-New York, Routledge.
- Caielli M.
 2008, *Le azioni positive nel costituzionalismo contemporaneo*, Napoli, Jovene.
- Casadei Th.
 2007, *Reverse discriminations o discriminations reversed? Il «corpo a corpo» sull'affirmative action e l'egemonia dei valori negli Stati Uniti*, in Id., Re L. (a cura di), *Differenza razziale, razzismo, discriminazione nelle società multiculturali*, Reggio Emilia, Diabasis, 2007, vol. II, pp. 91-115.
 2016, *Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazione, schiavitù*, con un dialogo con Étienne Balibar, Roma, DeriveApprodi.
- Casalini B.
 2006, *Costruzione della nazione e "riproduzione della razza" negli Stati Uniti d'America*, in «Iride», 49, pp. 589-600.
- Crenshaw K., Gotanda N., Peller G., Thomas K.
 1995 (eds.), *Critical Race Theory. The Key Writings that Formed the Movement*, New York, The New Press, con una prefazione di Cornel West.
- D'Aloia A.
 2002, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Padova, Cedam.
- Darby D.
 2009, *Rights, Race, and Recognition*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Delgado J.S.
 2001, *Critical Race Theory. An Introduction*, New York, New York University Press, Prefazione di Angela Harris.
- Deslippe D.
 2012, *Protesting Affirmative Action: The Struggle over Equality after the Civil Rights Revolution*, Baltimore, The Johns Hopkins University.
- Ellison R.
 1965, *Invisible Man* (1952), Harmondsworth (UK), Penguin.
- Gelardi M.
 2006, *La discriminazione istituzionale negli Stati Uniti: sintomi, origini, fondamenti*, in «Rivista trimestrale di scienze dell'amministrazione. Analisi delle istituzioni e delle politiche pubbliche», 4, pp. 87-108.
- Gianformaggio L.
 2005, *Politica della differenza e principio di eguaglianza: sono veramente incompatibili?*, in Facchi A., Faralli C., Pitch T. (a cura di), *Eguaglianza, donne e diritto*, Bologna, Il Mulino.
- Glasgow J.
 2008a, *On the Methodology of the Race Debate: Conceptual Analysis and Racial Discourse*, in «Philosophy and Phenomenological Research», 2, pp. 333-358.
 2008b, *A Theory of Race*, New York, Routledge.

Gotanda N.

1991, *A Critique of "Our Constitution is Color-Blind"*, in «Stanford Law Review», 44, pp. 1-69, ora in Crenshaw K., Gotanda N., Peller G., Thomas K. (eds.), *Critical Race Theory. The Key Writings that Formed the Movement*, New York, The New Press, 1995, con una prefazione di Cornel West, trad. it. «La nostra costituzione è cieca rispetto al colore»: una critica, in Thomas K., Zanetti Gf. (a cura di), *Legge, razza e diritti*, Reggio Emilia, Diabasis, 2005.

Gutmann A.

1996, *Responding to Racial Injustice*, in Appiah K.A., Gutmann A., *Color Conscious: The Political Morality of Race*, Princeton, NJ, Princeton University Press.

Haney López I.F.

1996, *White by Law. The Legal Construction of Race*, New York, New York University Press.

Hasan Z.

2011, *Politics of Inclusion: Castes, Minorities, and Affirmative Action*, Oxford, Oxford University Press.

King Jr. M.L.

1963, *Letter from Birmingham Jail*, *Atlantic Monthly*, available at <http://www.theatlantic.com/ideastour/civil-rights/king-excerpt.html>.

Lochak D.

1987, *Réflexions sur la notion de discrimination*, in «Droit social», 11, pp. 778-790.

Mallon R.

2006, «Race»: *Normative, Not Metaphysical or Semantic*, in «Ethics», 3, pp. 525-551.

Minda, G.

2001, *Teorie postmoderne del diritto* (1995), Bologna, Il Mulino.

Möschel M.

2001, *The Relevance of Critical Race Theory to Europe* (unpublished Ph.D. dissertation, European University Institute).

2007, *Color Blindness or Total Blindness?*, in «Rutgers Race & Law Review», 1, pp. 57-127.

Nelson W.E.

1974, *The Impact of the Antislavery Movement upon Styles of Judicial Reasoning in Nineteenth Century America*, in «Harvard Law Review», 87, pp. 525-38.

Peller G.

1990, *Race Consciousness*, in «Duke Law Journal», pp. 758-806, ora in Crenshaw, K., Gotanda, N., Peller, G., Thomas, K. (eds.), *Critical Race Theory. The Key Writings that Formed the Movement*, New York, The New Press, 1995, con una prefazione di Cornel West, trad. it. «La nostra costituzione è cieca rispetto al colore»: una critica, in: Thomas, K., Zanetti, Gf. (a cura di), *Legge, razza e diritti*, Reggio Emilia, Diabasis, 2005.

Petrucciani S.

2006, *Razza, razzismo, teorie critiche*, in «Iride», 49, pp. 577-587.

Pisanty V.

2006, *La difesa della razza. Antologia 1938-1943*. Milano, Bompiani.

Re L.

2007, *L'Europa color-blind: il carcere razzista*, in Casadei Th., Ead. (a cura di), *Differenza razziale, razzismo, discriminazione nelle società multiculturali*, Reggio Emilia, Diabasis, vol. II, pp. 19-43.

Riva N.

2011, *Eguaglianza delle opportunità*, Roma, Aracne.

2016, *Egalitarismi: concezioni contemporanee della giustizia*, Torino, Giappichelli.

Rosenfeld M.

1991, *Affirmative Action and Justice. A Philosophical and Constitutional Inquiry*, New Haven, Yale University Press.

- Salardi S.
2016, "Razza": falsi miti e danni reali di un concetto. Abolirlo serve alla causa anti-discriminatoria?, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, pp. 451-478.
- Santoro E.
2007, *La cittadinanza esclusiva: il carcere nel controllo delle migrazioni*, in Casadei Th., Re L. (a cura di), *Differenza razziale, razzismo, discriminazione nelle società multiculturali*, Reggio Emilia, Diabasis, 2007, vol. II, pp. 46-88.
- Spelman E.V.
1999, "Race" and the Labor of Identity, in Babbit S.E., Cambell S. (eds.), *Racism and Philosophy*, Ithaca, NY, Cornell University Press.
- Spitaleri F.
2013 (a cura di), *L'ineguaglianza alla prova delle azioni positive*, Torino, Giappichelli.
- Szczypiorski P.
1988, *Poczatek* (1986), Paryz, Instytut Literacki, 1986, trad. it. di Marchesani P., *La bella signora Seidenman*, Milano, Adelphi.
- Thomas K.
2002, *Racial Justice: Moral or Political*, in Sarat A., Garth B. (eds.), *Looking back at Law's Century*, Ithaca (NY), Cornell University Press.
- Thomas K., Zanetti Gf.
2005 (a cura di), *Legge, razza e diritti*, Reggio Emilia, Diabasis.
- Torres G., Milun K.
1990, *Translating Yonnonidio by Precedent and Evidence: The Mashpee Indian Case*, in «Duke Legal Journal», 39, pp. 625-659.
- Wieviorka M.
1993, *Lo spazio del razzismo* (1991), Milano, Il Saggiatore.
- Williams E.
1971, *Capitalismo e schiavitù* (1944), Bari, Laterza.
- Williams P.J.
1990, *Metro Broadcasting, Inc. v. FCC: Regrouping in Singular Times*, in «Harvard Law Review», 104.
- Zanetti Gf.
2003, *La retorica della razza*, in «Filosofia politica», 3, pp. 437-446.
2009, *Individui situati e trasformazioni del diritto*, in Nerhot P. (a cura di), *L'identità plurale della filosofia del diritto*, Napoli, Esi, pp. 99-111.
2012, *Astrology and Race. Aspects of Equality after Critical Race Theory*, in «Columbia Journal of Race and Law», 2, pp. 267-278.
2015, *Eguaglianza come prassi. Teoria dell'argomentazione normativa*, Bologna, Il Mulino.

- Bianchi L.
2006, *Dentro o fuori il mercato? Commodificazione e dignità umana*, in «Rivista critica del diritto privato», 24, pp. 489-521.
- Bimbi F.
2011, *Prostituzione, migrazioni e relazioni di genere*, in «Polis», 1, aprile 2011, pp. 13-34.
- Brown W.
2015, *Undoing the Demos. Neoliberalism's Stealth Revolution*, New York, Zone Books.
- Buci-Glucksmann C.
1984, *La raison baroque. De Baudelaire à Benjamin*, Paris, Galilée.
- Butler J.
2004, *Undoing Gender*, New York, Routledge.
- Cantarella E.
1996, *Il paradosso romano: la donna tra diritto e cultura*, in G. Medici (a cura di), *Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna*, Napoli, ESI.
- Casadei Th.(ed.)
2016, *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino, Giappichelli.
- Casalini B.
2015, *Neoliberalismo e femminismi*, in «Jura Gentium- Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale», vol. XII, pp. 31-65.
- Cavarero A e Restaino F
2002, *Le filosofie femministe*, Mondadori, Milano.
- Cazzetta G.
2007a, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè.
2007b, *Una consapevole linea di confine. Diritto del lavoro e libertà di contratto*, in «Lavoro e diritto», pp. 143-174.
- Chapkis W.
1997, *Live Sex Acts. Women Performing Erotic Labour*, London, Routledge.
- Chekir, H.,
2000, *Le statut des femmes entre les textes et le résistances: le cas de la Tunisie*, Tunis, Chama.
- Crenshaw K.
1989, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in «The University Chicago College Forum», pp. 139-167.
- Cooper M. e Waldby C.
2014, *Clinical Labour: Tissue Donors and Research Subjects in the Global Bioeconomy*, Durham, Duke University Press Books.
- Danna D.
2015, *Contract Children*, Stuttgart, Ibidem-Verlag.
- De Gouges O.
1791, *Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne*, trad. it. *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*, Milano, Feltrinelli, 2007.
- Diciotti E.
2005, *Preferenze, autonomia e paternalismo*, in «Ragion Pratica», 24, giugno, pp. 99-118.
- Doezema J. e Kempadoo K (eds.)
1998, *Global Sex Workers: Rights, Resistance and Redefinition*, London Routledge.
- Eisenstein H.
2005, *A Dangerous Liaison? Feminism and Corporative Globalization*, in «Science and Society», 69, 3, pp. 487-518.
- Facchi A.
1999, *Il pensiero femminista, sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove Stang Dahl*, in Gf. Zanetti (ed), *Filosofi del diritto contemporanei*, Cortina, Milano, pp. 129-153.

- Ferrajoli L.
 2001, *I diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Roma-Bari, Laterza.
 2007, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. I. *Teoria del diritto*, Roma-Bari, Laterza.
 2013, *La democrazia attraverso i diritti*, Roma-Bari, Laterza.
- Ferrand A.
 2010, *La "libération sexuelle" est une guerre économique d'occupation*, in «Genre, Sexualité & Société» Printemps.
- Foucault M.
 2001, *Dits et écrits II, 1976-1988*, Paris, Gallimard.
- Fraser N.
 2013a, *Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis*, London, Verso Books.
 2016, *Oltre l'ambivalenza: la nova sfida del femminismo*, in «Scienza & Politica per una storia delle dottrine», n. 54, pp. 87-102.
- Gallino L.
 2011, *Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi*, Einaudi, Torino.
- Gianformaggio L.
 2005, *Eguaglianza, donne, diritto*, A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch(eds), Bologna, il Mulino.
 Giolo O.
 2014, *Norme, prassi e stereotipi nel diritto sessuato dell'immigrazione*, in «Diritto Immigrazione e Cittadinanza», vol. XVI (2), pp. 34-51.
 2015a, *Il giusfemminismo e il dilemma del confronto tra culture*, in Th. Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Giappichelli, Torino, pp. 41-60.
 2015b, *Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto*, in «Diritto & Questioni pubbliche», vol. 15 (2), pp. 63-82.
- Grant Bowman C. e Schneider E. M.
 1998, *Feminist Legal Theory, Feminist Lawmaking, and the Legal Profession*, in «Fordham Law Review», vol. 67, Issue 2, pp. 249-271.
- Harris A. P.
 1990, *Race and Essentialism in Feminist Legal Theory*, in «Stanford Law Review», vol. 42, n. 3, pp. 581-616.
- Kouvo S. e Levine C.
 2008, *Calling a Spade a Spade: Tackling the 'Women and Peace' Orthodoxy*, in «Feminist Legal Studies» 16, pp. 363-367.
- Lonzi C.
 1974, *Sputiamo su Hegel*, et al. edizioni, Roma, 2010.
- MacKinnon C.
 2012, *Le donne sono umane?*, Laterza, Roma-Bari.
- Mancina C.
 2002, *Oltre il femminismo. Le donne nella società pluralista*, il Mulino, Bologna, 2002.
- Marella M.R.
 2014, *Il contratto e il mercato sono maschili? Teorie de-generi intorno al consenso contrattuale*, in G. Rojas Elgueta e N. Vardi (a cura di), *Oltre il soggetto razionale*, Roma, Roma TrE-Press, pp. 163-189.
- Marshall J.
 2007, *Feminist Jurisprudence: Keeping the Subject Alive*, in «Feminist Legal Studies», n. 14, pp. 27-51.
- Mariucci L.
 2015, *Il diritto del lavoro ai tempi del renzismo*, in «Lavoro e diritto», 1, pp. 13-38.
- McMillen S.G.,

- 2008, *Seneca Falls and the Origins of the Womas's Rights Movement*, New York, Oxford University Press.
- Minda G.
2001, *Teorie postmoderne del diritto*, il Mulino, Bologna Tr. da *Postmodern Legal Movements: Law and Jurisprudence at Century'End*, New York and London, New York University Press, 1995.
- Mindus P.,
2015, *Realism Today: On Dagan's Quest Beyond Cynicism and Romanticism in Law*, in «International Journal for the Semiotics and Law», 28, pp. 401-422.
- Modica I.
1897, *Il contratto di lavoro nella scienza del diritto civile e nella legislazione*, Palermo, Reber.
- Morondo Taramundi D.
2001, *Un caffè da Starbucks. Intersezionalità e disgregazione del soggetto nella sfida al diritto antidiscriminatorio*, in O. Giolo e B. Pastore (eds), *I nuovi femminismi*, numero monografico di «Ragion pratica», n. 37, 2011, pp. 365-384.
- Nussbaum M.
1997, *The Feminist Critique of Liberalism, The Lindlay Lecture*, University of Kansas.
- Olsen F. E.
1995, *Feminist Legal Theory*, voll. I e II, Dartmouth, Aldershot.
- Pezzini B. (ed)
2012, *Genere e diritto. Come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere*, Bergamo University Press, Bergamo.
- Pozzolo S.
2015, *Gestazione per altri (ed altre). Spunti per un dibattito in (una) prospettiva femminista*, in «BioLaw Journal–Rivista di BioDiritto», n.2, pp. 93-110.
- 2016, *Nuove tecnologie riproduttive: fra liberazione e nuove forme di patriarcato*, in «Diritto e questioni pubbliche», 16/2, pp. 53-65.
- Punkhurst E.
1914, *My Own Story*, Hearst's International Library Company, trad. it., *La mia storia*, Castelveccchi, Roma, 2015.
- Romagnoli U.
2016, *Momenti di storia della cultura giuridica del lavoro*, in «Lavoro e diritto», 1, pp. 3-15.
- Richardson J.
2005, *Feminist Legal Theory and Practice; Rethinking the Relationship*, in «Feminist Legal Studies», 13, pp. 275-293.
- Radin M.J. e Sunder M.
2005, *The Subject and Object of Commodification*, in M.M. Ertman e J.C. Williams (eds), *Rethinking Commodification: Cases and Readings in Law and Culture*, New York-London, New York University Press, pp. 8-29.
- Salone B.
2014, *Figli su commissione: profili civilistici della maternità surrogata in Italia dopo la legge 40/2004*, in «BioLaw Journa-Rivista di Biodiritto», 2, pp. 157-183.
- Scarponi S. (ed)
2014, *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Cedam, San Giuliano Milanese.
- Sanders T.
2005a, *"It's Just Acting": Sex Workers' Strategies for Capitalizing on Sexuality*, in «Gender, Work and Organization», 112, 4, pp. 319-342.
- 2005b, *Sex work: a risky business*, Devon, Willan Publishing.
- Scales A.
1988, *Towards a Feminist Jurisprudence*, in «Indiana Law Journal», 56, pp. 375-444.
- Shalev C.

- 1989, *Birth Power. The Case for Surrogacy*, New Haven, Yale University Press.
- Smart C.
- 1992, *The Woman of Legal Discourse*, in «Social and Legal Studies», March, n. 1, pp. 29-44.
- Stimilli E.
- 2016, *La fiducia nel mercato. Un'interpretazione "religiosa" del neoliberismo a partire da Weber, Benjamin e Foucault*, in «Filosofia politica», 1, pp. 123-140.
- Virgilio M.
- 1987, *La donna nel Codice Rocco*, in T. Pitch (a cura di), *Diritto e rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, ESI, Napoli, pp. 39-75.
- Weber M.
- 2009, *Le origini del capitalismo*, Roma, Donzelli.
- West R.
- 2002, *Re-Imagining Justice*, in «Yale Journal of Law & Feminism», vo. 14, pp. 333-344.
- Wollstonecraft M.
- 1792, *A Vindication of Rights of Women*, trad.it *Rivendicazione dei diritti della donna*, Roma, Caravan edizioni, 2013.
- Woolf V.,
- 1929, *A Room of One's Own*, trad.it *Una stanza tutta per sè*, Milano, Feltrinelli, 2013.
- Zapperi G.
- 2015, *Il tempo del femminismo. Soggettività e storia in Carla Lonzi*, in «Studi culturali», anno X, n. 1, aprile, pp. 63- 75.
- Zatti P. e Colussi V.,
- 2017, *Lineamenti di diritto privato*, Padova, Cedam.

Finito di stampare nel mese di Maggio 2014
presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore S.p.A.
Via A. Gherardesca • 56121 Ospedaletto • Pisa
Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300
www.pacineditore.it



Finito di stampare anno 2017
presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore S.r.l.
Via A. Gherardesca • 56121 Ospedaletto • Pisa
Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300
www.pacineditore.it

